

Codice A1816B

D.D. 10 febbraio 2020, n. 162

Determina di sospensione lavori - Violazione l.r. 45/1989 - Trasformazioni/Modificazioni d'uso del suolo, in difformità da autorizzazione regionale. Trasgressore: (omissis) Comune: Bossolasco Località: Pezzea

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

DI ORDINARE

1. l'immediata **sospensione di tutti i lavori**, sui terreni indicati nel Procedimento Verbale (P.V. 91/2019) dei Carabinieri Forestali "Piemonte" - Stazione di Ceva, nel comune di Bossolasco (CN), loc. Pezzea;
2. dovrà essere presentata **un'istanza in sanatoria, entro 60 giorni** dalla ricezione della presente, corredata da tutta la documentazione progettuale indicata nel modello di istanza, reperibile online, sul sito: www.regione.piemonte.it. (Il progetto dovrà contenere tutti gli elaborati previsti dalla L.R. 45/1989 e s.m.i. (Circolare n° 3/AMB del 10.09.2018; come esplicitati nella D.D. del 7/02/2018, n. 368);
3. All'istanza in sanatoria dovrà essere allegata (se effettuata in misura ridotta) la ricevuta di pagamento della sanzione di **€ 300,00** (come notificata dai Carabinieri Forestale con P.V. 91/2019) a favore della Regione Piemonte, indicando chiaramente la causale di versamento (Trasgressore/Obbligato in solido – Comune e località d'intervento).

Considerato quanto espresso nelle premesse, si richiede un progetto in sanatoria che preveda delle opere per la sistemazione di quanto segnalato.

Tutti i lavori nell'area individuata precedentemente resteranno sospesi fino a che non verrà eventualmente rilasciato il provvedimento autorizzativo in "sanatoria", come previsto dalla disciplina vigente, fatto salvo gli interventi necessari per la pubblica e privata incolumità o interruzione pubblico servizio.

Qualora i lavori già eseguiti risultino incompatibili con l'assetto idrogeologico dell'area, l'autorizzazione verrà negata, con obbligo per l'interessato di eseguire i lavori di ripristino.

Il mancato adempimento a quanto richiesto, potrà comportare l'adozione degli ulteriori provvedimenti sanzionatori previsti dalla normativa vigente in materia.

L'eventuale mancato rispetto della presente determina di sospensione lavori verrà comunicato all'Autorità Giudiziaria.

Sono fatti salvi i diritti e gli interessi di terzi, le competenze di altri Organi, Amministrazioni od Enti.

Contro il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso Giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale competente per il territorio entro 60 giorni dalla data d'avvenuta pubblicazione o dalla piena conoscenza, secondo le modalità previste dal codice del processo amministrativo D. Lgs. 104/2010.

La presente Determinazione Dirigenziale sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

IL DIRIGENTE (A1816B - Tecnico regionale - Cuneo)
Fto Graziano Volpe